



REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

ART. 1 – PREMESSA

1. Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (il Codice) l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (AdSPMI) corrisponde l'incentivo per le funzioni tecniche, svolte dal personale interno all'Ente, per i contratti di lavori, servizi e forniture secondo quanto disciplinato nel presente Regolamento.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - valutazione preventiva dei progetti;
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano i contratti di lavori, servizi e forniture.

ART. 3 – DEFINIZIONI¹

- **Codice:** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
- **Attività di programmazione della spesa per investimenti:** quelle di cui all'art. 21 del Codice recante il titolo "*Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici*";
- **Attività di valutazione preventiva dei progetti:** quelle di cui all'art. 26 del Codice recante il titolo "*Verifica preventiva della progettazione*", precisamente quelle previste dal comma 6, lettera c;
- **Attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici:** *procedure di gara* quelle poste in essere ai sensi dell'art. 72, comma 1, e sulla scorta dei modelli di cui all'art. 71, quelle relative alle attività di preinformazione di cui all'art. 70, gli inviti di cui all'art. 75 ed ogni altro atto correlato alla fase di affidamento;
- **Esecuzione dei contratti pubblici** quelle di cui agli artt. da 100 a 113 del Codice viste genericamente dal punto di vista della supervisione e non in riferimento al compimento di attività

¹ Fonte: Roberto Garofoli – Giulia Ferrari, "Codice dei contratti pubblici – annotato con dottrina, giurisprudenza, formule, Linee guida e delibere ANAC – Aggiornato al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 c,d, Correttivo del Codice degli Appalti" (pagg. 1932, 1933, 1934).

- specificatamente nominate cui siano appositamente designati dipendenti pubblici (ad. esempio il collaudo, art. 102);
- **Attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** quelle di cui all'art. 31, commi 3 e 4 del Codice, nonché alle Linee guida di cui allo stesso art. 31, comma 5 nonché le altre attività demandate al RUP da altre disposizioni del Codice;
 - **Attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione:** le attività sono intese in senso lato, cioè inclusive, oltre che quelle complessivamente individuate per i lavori nell'art. 101, comma 2 e ss., ed anche quelle poste in essere dal coordinatore di cui all'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 (richiamato dall'ultimo comma dello stesso art. 101); in particolare, circa la direzione dell'esecuzione dovrà aversi riguardo a quanto prescritto dall'art. 11, comma 2, inciso dal decreto correttivo del 2017; ovviamente, per entrambe le attività dovrà aversi riguardo anche alle prescrizioni del D.M. di cui all'art. 111, comma 1 e alle altre disposizioni del Codice che le concernano;
 - **Attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità:** quelle di cui all'art. 102, comma 2; sono ricomprese anche le attività consimili richiamate in altre disposizioni del Codice;
 - **Attività di collaudatore statico:** quelle previste dall'art. 102, comma 6, del Codice nonché quelle previste per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti;
 - **Collaboratori:** professionalità – individuate in sede di costituzione dell'apposito *staff* – che si pongono in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere – a regola d'arte e nei termini preventivati – per la realizzazione di lavori, servizi e forniture. Le predette figure professionali possono avere varie qualifiche funzionali e partecipano, pur non sottoscrivendo alcun atto, in modo diretto – mediante contributo intellettuale e materiale – a supporto delle attività di cui all'Art. 2 co. 1. L'individuazione dei collaboratori potrà essere effettuata considerando ad ampio spettro il patrimonio di conoscenze e competenze presenti presso tutte le Direzioni dell'Ente secondo quanto previsto dall'Art. 6, co. 3 (previo accordo formale fra i diversi Dirigenti eventualmente interessati), tenendo conto delle finalità e delle caratteristiche delle attività da svolgere nonché delle effettive capacità e attitudini professionali, anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento.

ART. 4 – COSTITUZIONE DEL FONDO

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, l'AdSPMI destina ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento – calcolato sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara – per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attività di cui all'Art. 2 co. 1 del presente Regolamento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ovvero lo stesso coincida con il RUP.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 1 è ripartito – per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura – tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'Art. 2 co. 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'IRAP. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Segretario Generale, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, in base alla relazione predisposta dal RUP.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente stesso. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico

dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 1. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione, presso le amministrazioni aggiudicatrici, di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

ART. 5 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori, servizi e forniture connesse all'appalto principale o in economia, al netto dell'IVA. In particolare è determinato secondo i seguenti scaglioni:
 - sino a € 2,5 milioni l'incentivo è determinato in ragione del 2%;
 - per la parte eccedente € 2,5 milioni e sino a 5 milioni l'incentivo è determinato in ragione del 1.8%;
 - per la parte eccedente € 5 milioni e sino a 20 milioni l'incentivo è determinato in ragione del 1.6%;
 - per la parte eccedente € 20 milioni l'incentivo è determinato in ragione del 1.4%;
2. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. L'importo del fondo è incrementato dell'importo delle varianti, sempre che dette varianti non siano originate da errori ed omissioni (come definite dal D. Lgs. 50/16) commessi dai progettisti.
4. Le somme occorrenti per la costituzione e l'accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione dell'Ente all'interno del quadro economico di ciascun lavoro, servizio e fornitura.

ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'affidamento dell'attività di RUP per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione è effettuata dall'Ente, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. L'Ente, se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un RUP che assume specificamente, per il singolo acquisto, ruolo e funzioni di cui all'art. 31 del codice.
2. Il RUP è nominato con atto formale dell'Amministrazione, su proposta del Dirigente responsabile della Direzione competente, tra i dipendenti di ruolo della Direzione medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente e delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta Direzione, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio presso altre direzioni. L'Ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
3. Gli affidamenti ai soggetti che svolgeranno le funzioni tecniche di cui all'Art. 2 co. 1 del presente regolamento ed ai loro collaboratori (come definiti nel precedente Art. 3) sono conferiti con atto

formale dal Segretario generale, su proposta del RUP, sentiti i Dirigenti e considerate specificità e complessità del lavoro/servizio/fornitura, garantendo un'opportuna rotazione e considerando ad ampio spettro il patrimonio di conoscenze e competenze presenti presso tutte le Direzioni dell'Ente e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

4. Rispetto alla proposta di collaboratori formulata dal RUP, i Dirigenti, sentiti a norma del precedente co. 3, potranno rappresentare – fornendo adeguata motivazione – la non disponibilità di un designato dal RUP oppure la sua sostituzione con altro collaboratore, indicandone formalmente il nesso funzionale con le attività di cui all'Art. 2 comma 1.
5. Il Segretario generale può, su proposta del RUP, sentiti i Dirigenti, integrare, modificare o revocare gli affidamenti in ogni momento, con apposito provvedimento, con il quale è stabilita altresì l'eventuale attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
6. Il provvedimento di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - l'importo complessivo dell'opera/lavoro/servizio/fornitura;
 - il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico;
 - l'elenco dei collaboratori dei soggetti incaricati, dotati di idonea professionalità, i quali devono porsi in stretta correlazione rispetto alle attività da compiere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte e nei termini preventivati;
 - i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8.
7. Nell'attribuzione di tali affidamenti si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni (se compatibili fra loro).
8. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
9. Partecipano alla ripartizione del fondo nel rispetto dell'Ambito di applicazione di cui all'Art. 2 del presente regolamento:
 - a) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di valutazione preventiva del progetto;
 - c) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - d) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento (RUP);
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto;
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direttore operativo, ispettore di cantiere, ai sensi dell'art. 101 del codice;
 - g) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario;
 - h) il personale tecnico ed amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare individuato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo per i lavori, servizi e forniture è proposta dal RUP, secondo percentuali univoche e definitive – determinate tra le quote minime e massime stabilite nelle successive tabelle – da indicare formalmente in base al gruppo di lavoro costituito e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

LAVORI				
Attività	% complessiva	Beneficiario	% min	% max
Attività di programmazione della spesa per investimenti	3,00%	Collaboratori	100,00%	
Attività di valutazione preventiva dei progetti	5,00%	Collaboratori	100,00%	
Attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	7,00%	Collaboratori	100,00%	
Attività di RUP	41,00%	RUP	50,00%	100,00%
		Collaboratori RUP	0,00%	50,00%
Attività di direzione dei lavori	30,00%	DL	50,00%	100,00%
		Ufficio DL	0,00%	50,00%
Attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità	7,00%	Collaudatori	100,00%	
Attività di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti	7,00%	Collaudatori	100,00%	
TOTALE	100,00%			

SERVIZI E FORNITURE				
Attività	% complessiva	Beneficiario	% min	% max
Attività di programmazione della spesa per investimenti	5,00%	Collaboratori	100,00%	
Attività di valutazione preventiva dei progetti	<i>Attività non prevista dal codice per i servizi e forniture (art. 26)</i>			
Attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	10,00%	Collaboratori	100,00%	
Attività di RUP	45,00%	RUP	50,00%	100,00%
		Collaboratori RUP	0,00%	50,00%
Attività di direzione dell'esecuzione	34,00%	DEC	50,00%	100,00%
		Ufficio DEC	0,00%	50,00%
Attività di verifica di conformità	6,00%	Collaudatori/DEC	100,00%	
TOTALE	100,00%			

2. Il RUP, ai fini della liquidazione dell'incentivo di cui al successivo art. 10, relaziona formalmente al Segretario Generale sulle attività svolte personalmente e su quelle svolte dai singoli componenti del Gruppo di lavoro e, qualora lo ritenga necessario, può chiedere ai singoli componenti apposita relazione del lavoro svolto.
3. Le percentuali di ripartizione tra i soggetti e i rispettivi collaboratori viene fissata in occasione dell'affidamento delle attività, previste dall'art. 2, in funzione della peculiarità, della tipologia, della professionalità, del numero dei collaboratori, della assunzione di responsabilità connessa con l'attività e del contributo da apportare al progetto.
4. Tali percentuali potranno subire modifiche in funzione delle risultanze delle attività di accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati.

ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i tempi massimi entro i quali devono essere eseguite le singole attività. I termini per la direzione dei lavori ovvero per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme e, in particolare, con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 – CRITERI PER LA RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Il Segretario generale, su proposta del RUP, non corrisponde alcun incentivo al personale incaricato delle singole attività, in caso di accertamento di violazioni degli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze che abbiano comportato ritardi o aumenti di costo; le medesime disposizioni si applicano anche al RUP laddove ricorrano le medesime circostanze.
2. L'importo è ridotto di una percentuale pari fino al 10% nel caso si verificano situazioni, non giustificate e direttamente attribuibili al personale incaricato delle singole attività, che creino pregiudizio al progetto o all'AdSP.
3. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.
4. L'importo da corrispondersi al personale è altresì ridotto per ogni aumento pari al 20% dei costi quando tali incrementi siano non adeguatamente giustificati da evenienze esterne.
5. La somma delle penali applicabili in casi di aumenti di tempo e di costo non può comunque superare il 10% dell'importo spettante a ciascun incaricato.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori dei contratti e nelle perizie, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.
7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nei costi gli incrementi per varianti in corso d'opera elencate nel codice e/o per affidamenti extra-contratto.
8. Le medesime disposizioni si applicano anche al RUP.

ART. 10 – CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Segretario generale, sentito il Dirigente competente, su proposta motivata del RUP previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base della relazione di cui all'art. 7 co. 2, in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. Il pagamento dell'incentivo, relativo a singole attività, viene effettuato:
 - a) all'approvazione del progetto per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di progettazione, di valutazione preventiva del progetto;
 - b) alla stipula del contratto per l'attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - c) al collaudo ovvero alla verifica di conformità per l'attività di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione del contratto, collaudo.
3. L'attività dell'ufficio del RUP può essere suddivisa convenzionalmente in ragione delle seguenti aliquote convenzionali: attività di cui alla precedente fase a): 20%; fase b) 30%; fase c) 50%.
4. Potranno, per attività di durata superiore a un anno, corrispondersi pagamenti relativi alla fase di esecuzione, di cui al precedente co. 2 lett. c), con cadenza annuale in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori o del servizio/fornitura, fino a un massimo del 90% anche per tener conto di quanto stabilito dall'art. 9.
5. Si applicano i limiti previsti dal comma 3 dell'art. 113, in particolare:
 - a) gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
 - b) gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'AdSPMI;
 - c) nessun incentivo spetta ai dirigenti dell'Ente;
 - d) le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ente, ovvero prive dell'accertamento di cui al primo comma, incrementano la quota del fondo di cui al co.2 dell'art. 113 del Dlgs. 50/16.
6. Gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo, ai sensi dell'art. 113 comma 5-bis del D. Lgs 50/2016, al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

ART. 11 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il Segretario generale verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione e trova applicazione per le attività conferite successivamente a tale data².
3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..
4. Gli incarichi affidati fino al 19.08.2014, data di entrata in vigore della L. n. 114/2014, a soggetti aventi titolo, ivi compresi i dirigenti, continueranno ad essere disciplinati dal Regolamento previgente e dalle relative pattuizioni, nei limiti degli stanziamenti già previsti nei quadri economici delle opere, anche ove le attività incentivate siano state espletate, in tutto o in parte, nella vigenza della nuova disciplina, ovvero siano state espletate anteriormente, e il relativo incentivo venga liquidato successivamente.
5. Il presente Regolamento trova applicazione per gli incarichi affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice solo ove sia possibile procedere alla costituzione del Fondo nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
6. E' esclusa, in ogni caso, l'applicabilità del presente Regolamento per gli incarichi relativi a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
7. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma nazionale.

Per l'Autorità di Sistema Portuale:

Prof. Avv. Sergio Prete Presidente	
Dr. Fulvio Lino Di Blasio Segretario Generale	

Per le OO.SS.:

Dr.ssa Maria Teresa De Benedectis FILT-CGIL	
Geom. Alessandro MASSA FIT CISL	
Sig. Francesco COSA UILTRASPORTI	

17 OTT. 2018

² Vds., tra le altre, C.C. Emilia Romagna 155/2015, C.C. Sezione delle autonomie 18/2016, C.C. Basilicata 22/2017, C.C. Lombardia 190/2017.